

Articolo 48a

Aziende di costruzione e di manutenzione che effettuano lavori su strade nazionali

¹ Alle aziende di costruzione e di manutenzione e ai lavoratori occupati in tali aziende nei lavori di esercizio, di manutenzione, di sistemazione e di rinnovo in diretta relazione con lavori a gallerie e ponti di strade nazionali secondo gli articoli 2–4 della legge federale dell'8 marzo 1960¹ sulle strade nazionali si applica l'articolo 4 capoverso 1 per tutta la notte, sempreché il lavoro notturno sia necessario per motivi di sicurezza tecnica, in particolare se occorre chiudere al traffico una corsia.

² L'azienda deve pubblicare nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, almeno 14 giorni prima dell'inizio dei lavori, i cantieri in cui sono impiegati lavoratori durante la notte secondo il capoverso 1. La pubblicazione deve indicare il nome dell'azienda, il luogo d'impiego, il numero di lavoratori interessati e la durata del lavoro notturno previsto.

Campo d'applicazione (Capoverso 1)

La disposizione riguarda le aziende di costruzione e di manutenzione i cui lavoratori effettuano lavori di esercizio, di manutenzione, di sistemazione e di rinnovo in diretta relazione con lavori in gallerie e ponti di strade nazionali. L'applicazione dell'articolo dipenderà dal tipo di lavoro, dalla categoria di strade, dal tipo di elementi edili e dall'aspetto della sicurezza corrispondente.

Lavori di esercizio, di manutenzione, di sistemazione e di rinnovo

Si tratta di lavori che servono a mantenere in buono stato le strade nazionali esistenti e in esercizio. Tali attività comprendono ad esempio l'asfaltatura della carreggiata, la segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale, i paracarri, l'elettromeccanica, la pulizia della carreggiata e dei canali d'acqua piovana e la direzione lavori. Rientrano anche i dispositivi di ventilazione e d'illuminazione delle gallerie. Questa disposizione non è applicabile alla costruzione di nuove strade nazionali.

Strade nazionali

Si intendono le strade nazionali di prima, seconda e terza classe secondo gli [articoli 2, 3 e 4 della legge federale sulle strade nazionali \(LSN, RS 725.11\)](#) . Le strade nazionali di prima e seconda classe sono riservate esclusivamente al traffico degli autoveicoli e accessibili soltanto in punti di collegamento determinati. Esse sono a sedi direzionali separate. Le strade nazionali di prima classe sono senza intersezioni a raso, le strade nazionali di seconda classe non sono di norma intersecate a raso. A differenza delle strade di prima e di seconda classe, le strade nazionali di terza classe sono aperte anche ad altri utenti.

Nel campo d'applicazione dell'articolo rientrano anche tutte le parti costitutive delle strade nazionali di cui [all'articolo 2 dell'ordinanza sulle strade nazionali \(OSN, RS 725.111\)](#) .

Lavori in diretta relazione con lavori a gallerie e ponti

Rientrano nel campo d'applicazione i lavori in diretta relazione con lavori a gallerie e ponti nonché altri lavori purché siano altresì in diretta rela-

¹ RS 725.11

zione con tali elementi e sia rispettato il principio di proporzionalità. Se un cantiere comprende due degli elementi citati al capoverso 1 (gallerie o ponti), purché ciò sia proporzionale la disposizione si applica anche al tratto stradale tra questi elementi.

Necessità del lavoro notturno per motivi di sicurezza tecnica

L'articolo 48a OLL 2 è applicabile soltanto se i lavori devono essere eseguiti di notte per motivi di sicurezza tecnica, in particolare se è necessario chiudere al traffico una corsia.

Il criterio della necessità per motivi di sicurezza tecnica si riferisce alla protezione della vita e della salute dei lavoratori impiegati sul cantiere. L'elevato traffico durante il giorno sulle strade nazionali e il rischio di incidenti che ne consegue nonché l'inquinamento dell'aria comportano un elevato rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che può essere ridotto con il lavoro notturno.

Applicabilità della norma

In caso di un controllo aziendale, l'autorità cantonale può procurarsi il mandato dell'USTRA e verificare per esempio se prescrive il lavoro notturno per i lavori richiesti. Un altro elemento importante è l'eventuale conferma della necessità del lavoro notturno per il progetto di costruzione in questione nell'ambito della presentazione annuale dei lavori di manutenzione previsti con gli uffici interessati e le parti sociali o l'autorizzazione da parte della commissione paritetica.

Pubblicazione nel FUSC (Capoverso 2)

Aziende di costruzione e di manutenzione che effettuano lavori su strade nazionali devono pubblicare nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), almeno 14 giorni prima dell'inizio dei lavori, i cantieri in cui sono impiegati lavoratori durante la notte nei limiti previsti da questa disposizione.

La pubblicazione dei cantieri nel FUSC permette alle associazioni di informarsi nonostante la deroga all'obbligo d'autorizzazione. Se il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 48a OLL 2 è contestato, l'autorità cantonale d'esecuzione può essere interpellata affinché chiarisca la situazione mediante una decisione di accertamento in virtù [dell'articolo 25 della legge sulla procedura amministrativa \(PA, RS 172.021\)](#).

Disposizioni speciali applicabili

Articolo 4

Le aziende di costruzione e di manutenzione che effettuano lavori su strade nazionali possono occupare i loro lavoratori tutta la notte senza autorizzazione sempreché il lavoro notturno sia necessario per motivi di sicurezza tecnica, in particolare se occorre chiudere al traffico una corsia. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno devono però essere osservate (v. [commento dell'art. 4 OLL 2](#)).